



Un paese vuol dire non essere soli. sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale del Piemonte



A00031664/A0203A-01 16/05/15 CR

1.136/63/2015

OSSERVAZIONI DDL145

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana ed alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell'articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

2. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, la presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.

OSSERVAZIONI. In una legge non dovrebbe mai essere inserita una formula che anticipa o prelude all'attesa di riforme non ancora esistenti. Il diritto "positivo" si può basare solo sull'ordinamento vigente, non su quello futuro ed eventuale.

3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Art. 2.

(Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono, altresì, attribuite alle province:

a) in materia di caccia le funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza, controllo e sanzionatorie, relative:

1) al coordinamento e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

2) alla gestione degli istituti a gestione privata della caccia;

3) alla definizione dei piani di prelievo di fauna selvatica;

b) in materia di energia le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'articolo 3.

3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive (cave e torbiere), di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

OSSERVAZIONI AI COMMI 3 E 4. La delega di funzioni alle province era ammessa nella vigenza del testo dell'articolo 118 della Costituzione precedente alla legge costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V. L'attuale articolo 118 parla esclusivamente di conferimento delle funzioni. Non è una distinzione sottile. Con la delega, il titolare della funzione resta il delegante, che la trasferisce temporaneamente al delegato. Col conferimento, il destinatario diviene titolare a titolo originario e non derivato (come per la delega) della funzione conferita.

Art. 3.

(Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;

b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1) e 2), come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.

4. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione da parte della Giunta regionale e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalla Regione dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 10.

5. Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni.

6. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro quindici giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.

7. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è definita ai sensi dell'articolo 10.

8. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).

L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio con apposita convenzione.

OSSERVAZIONI. La gestione in forma associata delle province sarebbe opportuno venisse regolata in modo da non pregiudicare l'attività dei comuni compresi negli ambiti. Andrebbero garantiti, cioè, presidi territoriali, collegamenti logistici e funzioni decisionali tali da consentire utili e facili relazioni con gli enti dei territori compresi nelle forme associative.

Art. 4.

(Ruolo della Città metropolitana)

1. La Regione Piemonte valorizza il ruolo della Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta che presenta elementi di innovazione per lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse, nonché di cura delle relazioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della l. 56/2014. Riconosce, altresì, il ruolo di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, con particolare attenzione ai programmi di sviluppo socio-economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 44 della legge medesima.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, anche in considerazione degli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

Art. 5.

(Funzioni della Città metropolitana)

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla Città Metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni: **OSSERVAZIONI: si rinvia a quanto già riferito in merito alla delega**

a) in materia di formazione professionale, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;

b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.

Art. 6.

(Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 90 della l. 56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:

a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;

b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Art. 7.

(Funzioni riallocate in capo alla Regione)

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'Allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni.

3. La Regione assicura la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, attraverso le forme definite dalle leggi di settore.

4. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Art. 8.

(Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con

paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 della l.r. 4/2009, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'articolo 11 della l.r. 4/2009;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici);

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 9 della l.r. 63/1995.

2. E' altresì, **delegata**, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

b) in materia di attività estrattive (cave e torbiere), la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all'articolo 4 della l.r. 69/1978.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

Art. 9.

(Accordi per il trasferimento delle risorse)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.

OSSERVAZIONI. Il trasferimento del personale provinciale non è assoggettabile a specifici accordi, ma è disciplinato direttamente dalle disposizioni della legge 190/2014 e dal futuro decreto relativo alla mobilità. La Regione deve impegnarsi a regolare quest'ultima, attingendo in via prioritaria alla piattaforma on-line di regolazione della mobilità. Dovrebbe, inoltre, garantire finanziariamente alle province le risorse per la gestione delle funzioni non fondamentali che lascerà in capo a loro, precisando che il personale addetto, in quanto finanziato dalla regione, dovrà essere eliminato dall'elenco dei soprannumerari. A questo scopo, tuttavia, la Regione dovrebbe concordare con lo Stato tale conseguenza, per evitare equivoci di ogni natura.

2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali

e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento alle risorse che residuano, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 11, comma 4, ed in relazione ad un limite percentuale stabilito nell'ambito dell'accordo non superiore al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.

4. Al fine di garantire l'efficace e organico svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, nell'accordo quadro sono determinati i criteri per l'individuazione del contingente numerico del personale, che viene trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 11 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.

5. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.

Art. 10.

(Decorrenza delle funzioni)

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 7 e 8 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 9, comma 5, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

Art. 11.

(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9, commi 3 e 4, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. E' escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).

3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.

4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2 e 5, 8 e 9, commi 3 e 4, con effetto dalla

data stabilita ai sensi dell'articolo 10 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro.

OSSERVAZIONI. Pare, allora, di capire che la Regione intenda acquisire tutto il personale provinciale nei propri ruoli e parte tenerlo direttamente alle proprie dipendenze funzionali per l'espletamento delle proprie funzioni; parte, invece, distaccarlo alle province. Questo comma 4 non appare del tutto coerente con l'articolo 9, comma 1, visto sopra. Né appare coerente e chiaro il finanziamento delle spese. Il personale distaccato da chi viene pagato? Dalla regione (come sembrerebbe logico, visto che a regime le province non possono nemmeno sostenere i costi delle funzioni fondamentali); oppure dalle province? Il tutto merita una revisione ed un coordinamento chiarificatori.

5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

OSSERVAZIONI. Questa non è una disposizione che possa essere inserita in una legge regionale, vertendo in una competenza riservata in via esclusiva alla legge statale, cioè il coordinamento della finanza pubblica.

7. Al personale trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6.

8. Il personale trasferito continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

9. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

10. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014 ed in deroga all'articolo 12, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

OSSERVAZIONI. Non si ritiene possibile che una legge regionale deroghi al dpcm

Art. 12.

(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 10, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 5, commi 2 e 3, 8, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 9.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non sia stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

Art. 13.

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi o funzioni non ricomprese in quelle di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Art. 14.

(Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale)

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.

2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.

3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le

province e la Città metropolitana di Torino, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014.

4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.

5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

OSSERVAZIONI. La norma appare, come al solito, eccessivamente dirigista: fa calare dall'alto, da decisioni regionali, obblighi associativi, comprimendo l'autonomia di scelta dei comuni: è inaccettabile, in particolare in un momento in cui persino la Corte dei Conti dichiara che lo strumento delle unioni non genera risparmi, ma costi aggiuntivi. Vergognoso che la Regione, dai mille campanili, veda quale opportunità, (di sviluppo?), la riduzione della "frammentazione" amministrativa e non abbia il coraggio di parlare chiaro. E cioè che vuole semplicemente ridurre il numero dei comuni piemontesi attraverso l'accorpamento obbligatorio dei piccoli comuni: ultimo baluardo di democrazia, presidi indispensabili di un territorio per lo più collinare e montano, a forte rischio idrogeologico. Evviva l'autonomia organizzativa riconosciuta in capo ai comuni dalla Costituzione. Evviva lo spopolamento, l'abbandono, l'incuria del territorio e la desertificazione che avanza. L'ANPCI chiede lo stralcio dell'articolo: basta essere presi in giro con "azioni strategiche" fallimentari.

Art. 15.

(Potere sostitutivo)

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.

3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.

4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2006)

1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente: "

a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;

".

Art. 17.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 118 Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 10, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'articolo 1, comma 89 della l. 56/2014.

3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000.

5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.

3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.

4. Per l'anno 2015, al fine di favorire l'avvio da parte della Città metropolitana e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola dell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite, è stanziato un contributo straordinario pari ad euro 3 milioni complessivi mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011.

OSSERVAZIONI. Occorre assicurarsi che si attui la sentenza della Corte costituzionale 188/2015

Art. 19.

(Norme di coordinamento)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

a) l'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'articolo 30 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente: "

Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)

1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.

";

b) all'articolo 4 della l.r. 69/1978, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: " è delegato ai comuni ", sono sostituite dalle seguenti: " è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

";

- c) Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, dopo le parole: " Giunta regionale ", sono inserite le seguenti: " previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e ";
- d) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 31/2000, è sostituita dalla seguente: " c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.";
- e) l'articolo 32 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente: " Art. 32 (Conferenza di servizi)
1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.
2. Alla conferenza partecipano:
a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;
b) un rappresentante per ogni comune interessato;
c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;
d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla Conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:
a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
b) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/1989.
4. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 13 della l.r. 40/1998 partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.";
- f) al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole: " Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree ", sono sostituite dalle seguenti: " La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza";
- g) al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole: " delle comunità montane o delle province ", sono sostituite dalle seguenti: " degli enti di cui al comma 2 ".

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
- b) al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: "dalla Provincia e";
- c) l'articolo 6 e l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- d) l'articolo 14 della l.r. 34/1998;
- e) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
- f) gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998);
- g) al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 44/2000, le parole: " ed energetico";
- h) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 44/2000, le parole: "nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato";
- i) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000;

- l) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000;
- m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 44/2000;
- n) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 44/2000;
- o) il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 44/2000;
- p) alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), le parole: "nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato";
- q) la lettera h) dell'articolo 3 della l.r. 23/2002;
- r) le lettere a), b), c), i), e k) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- s) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
- t) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2008, le parole: "e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica";
- u) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 34/2008;
- v) l'articolo 17 della l.r. 34/2008;
- z) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 34/2008;
- aa) il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 34/2008;
- bb) all'articolo 25, comma 2, le parole: "programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale " e l'articolo 26 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Marsaglia, ~~27.08.2015~~

15-09-2015

Franca Biglio